



Comune di Basiliano

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ANNO 2021
N. 27 del Reg. Delibere

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI VALORI UNITARI MINIMI DI RIFERIMENTO DELLE AREE EDIFICABILI
AI FINI DELL'IMU PER L'ANNO 2021.**

L'anno **2021**, il giorno **31** del mese di **MARZO** alle ore **21:15** si è riunita la Giunta Comunale mediante videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1 del d.l. 17.03.2020 n. 18, in emergenza Coronavirus. La video conferenza è realizzata mediante collegamento con applicazione GoToMeeting che assicura la registrazione della seduta.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Del Negro Marco	Sindaco	Presente
Donato Marco	Vice Sindaco	Presente
Venir Annalisa	Assessore	Presente
Olivo Sandra	Assessore	Presente
Copetti Roberto	Assessore	Presente
Baldini Claudio	Assessore	Presente
Mattiussi Mara	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Greco dott. Vincenzo.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Del Negro dott. Marco** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art.1, comma 738, della Legge n.160 del 27 dicembre 2019, il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”;

PRESO ATTO, pertanto, che a decorrere dall'anno 2020 le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la legge n.147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla legge n.160/2019;

RICHIAMATI i commi da 739 a 783 dell'art.1 della legge n.160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE le disposizioni del D.Lgs. n.504/1992, e dell'art.1, commi 161-169, della legge n.296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla legge n.160/2019;

VISTO il Regolamento comunale di disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU), approvato con la delibera di Consiglio comunale n.33 del 30/07/2020;

VISTO l'art.1 comma 741 punto 6-d della L. n.160/2019, secondo il quale “per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione (...) Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo- pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali”;

VISTO l'art.8 comma 2 del citato Regolamento Comunale per la disciplina dell'IMU, il quale prevede che “al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente o per orientare l'attività di controllo degli uffici, la Giunta Comunale approva, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale”;

RILEVATO che la suddetta procedura è improntata al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con il contribuente, nonché al fine della limitazione del potere di accertamento da parte del Comune;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale si avvale, ai fini della determinazione dei valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili, della collaborazione di una Commissione consultiva composta da tecnici del settore immobiliare;

RIBADITO che i valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori unitari minimi di riferimento, volti a semplificare l'adempimento a carico del contribuente nel pagamento dell'imposta e finalizzati ad orientare l'attività di controllo ed accertamento dell'ufficio, senza che tale determinazione possa far sorgere da parte del contribuente alcun diritto al rimborso in caso di versamenti effettuati su valori superiori rispetto a quanto stabilito dal Comune;

CONSIDERATA l'attuale situazione di generale disagio economico e sociale in cui riversano parecchie famiglie e realtà imprenditoriali, e causata dalla diffusione del virus COVID-19;

DATO ATTO che, nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus, si ritiene di non riunire la Commissione sopra citata, che è composta da n.10 membri oltre al Segretario verbalizzante;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di confermare i valori unitari minimi di riferimento delle aree edificabili ai fini dell'IMU, precedente adottati;

VISTO l'art.1 comma 169, della legge n.296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTI:

- l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:
*“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.
2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”*;
- l'art.30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto “decreto sostegni”) recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, il quale dispone: *“Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000”*;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell'Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs.267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell'Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nelle forme di legge,

DELIBERA

di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di:

1. CONFERMARE per l'anno 2021 i valori venali minimi di riferimento per le aree fabbricabili ai fini IMU validi per l'anno scorso, e risultanti dal prospetto allegato "sub A" al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale, valori di verifica per l'attività di controllo ed accertamento da parte dell'Ufficio Tributi, nonché valori unitari minimi di riferimento per agevolare i contribuenti nel pagamento dell'imposta dovuta.

Quindi con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DELL' Area Finanziaria

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere **favorevole** sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Il Responsabile

F.to Dott.ssa Fabiola Artino Innaria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere **favorevole** e si attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile Contabile

F.to Dott.ssa Fabiola Artino Innaria

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Del Negro dott. Marco

Il Segretario Comunale
F.to Greco dott. Vincenzo

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 01/04/2021 viene pubblicata all'Albo pretorio on-line, ove vi rimarrà a tutto il 16/04/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21.

Comune di Basiliano, li 01/04/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Censani dott. Christian David

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 01/04/2021 al 16/04/2021 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Comune di Basiliano, li

Il Responsabile della Pubblicazione
Censani dott. Christian David

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/03/2021.

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Greco dott. Vincenzo

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 01/04/2021

Il Responsabile
F.to Greco dott. Vincenzo